

Causa C-393/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 giugno 2021

Giudice del rinvio:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

23 giugno 2021

Parte interessata e ricorrente in cassazione:

Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

Ricorrente in primo grado e controparte nel ricorso in cassazione:Arik Air Limited**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento principale verte sulle disposizioni di legge che disciplinano la sospensione del procedimento di esecuzione quando nello Stato d'origine sorge una controversia vertente sulla legittimità, l'interpretazione e l'applicazione di un titolo esecutivo europeo.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione e applicazione dell'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 e degli articoli 36, paragrafo 1, e 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012; articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Questioni pregiudiziali

- 1) Come debba essere interpretata, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 805/2004, in particolare l'obiettivo di rendere più celere e semplice l'esecuzione delle decisioni giudiziarie degli Stati membri e l'effettiva tutela del diritto a un equo processo, la nozione di «circostanze eccezionali» di cui

- all'articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Quale sia il potere discrezionale di cui dispongono le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione nell'interpretare la nozione di «circostanze eccezionali».
- 2) Se circostanze come quelle della presente fattispecie, relative a un procedimento giudiziario nello Stato d'origine che risolve una questione riguardante l'annullamento della decisione giudiziaria sulla base della quale è stato rilasciato un titolo esecutivo europeo, debbano essere considerate rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Quali siano i criteri secondo i quali valutare la procedura di impugnazione nello Stato membro d'origine e quanto debba essere ampia la valutazione del procedimento che ha luogo nello Stato membro d'origine e che viene svolto dalle autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione.
 - 3) Quale sia l'oggetto della valutazione in sede di decisione sull'applicazione della nozione di «circostanze eccezionali» di cui all'articolo 23 del regolamento n. 805/2004: se si debba valutare l'impatto delle rispettive circostanze della controversia nel caso in cui la decisione giudiziaria dello Stato d'origine sia impugnata nello Stato d'origine; se si debba analizzare l'eventuale utilità o pregiudizio della corrispondente misura specificata all'articolo 23 del regolamento, o se si debba analizzare la capacità economica del debitore di soddisfare la decisione giudiziaria o altre circostanze.
 - 4) Se, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 805/2004, sia possibile applicare simultaneamente più misure fra quelle menzionate in tale articolo. In caso di risposta affermativa a tale questione, su quali criteri debbono fondarsi le autorità competenti dello Stato dell'esecuzione per statuire sul merito e sulla proporzionalità dell'applicazione di più di una di tali misure.
 - 5) Se il regime giuridico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba applicarsi a una decisione giudiziaria dello Stato d'origine relativa alla sospensione (o all'annullamento) dell'esecutività o se sia applicabile un regime giuridico analogo a quello previsto all'articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 389).

Articolo 1, articolo 5, articolo 10, paragrafo 1, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 23 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 805/2004»).

Articolo 36, paragrafo 1, e articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1215/2012»).

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»).

Disposizioni nazionali fatte valere

L'articolo 13, paragrafo 3, intitolato «Titolo esecutivo europeo», del Lietuvos Respublikos civilinių procesų reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinėseisės aktų įgyvendinimo įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sull'attuazione degli atti giuridici dell'Unione e internazionali che disciplinano i procedimenti civili), prevede quanto segue:

3. Le decisioni giudiziarie, gli accordi transattivi approvati dal giudice e gli atti pubblici per i quali è stato rilasciato un titolo esecutivo europeo sono titoli esecutivi. La loro esecuzione avviene conformemente alle disposizioni di cui alla parte VI del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, salvo diversamente previsto dal [regolamento n. 805/2004] e dalla presente legge

L'articolo 18, paragrafo 3, di tale legge, intitolato «Sospensione o limitazione dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie», prevede quanto segue:

3. Le decisioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento n. 805/2004] sono adottate da un ufficiale giudiziario competente del luogo di esecuzione della decisione giudiziaria o dell'atto pubblico.

Il paragrafo 1 dell'articolo 625 del Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (codice di procedura civile della Repubblica di Lituania; in prosieguo: il «CPC»), intitolato «Rinvio delle misure di esecuzione, sospensione del procedimento di esecuzione, restituzione del titolo esecutivo», prevede quanto segue:

1. L'ufficiale giudiziario che esegue un titolo esecutivo può con atto proprio, in conformità alla procedura prevista dal presente codice, sia di propria iniziativa sia su richiesta dei partecipanti al procedimento esecutivo, rinviare le misure esecutive, sospendere il procedimento di esecuzione o restituire il titolo esecutivo alla parte procedente.

L'articolo 626 del CPC, intitolato «Sospensione obbligatoria del procedimento di esecuzione e sospensione obbligatoria delle misure di esecuzione», prevede quanto segue:

1. *Un ufficiale giudiziario deve sospendere il procedimento di esecuzione nei seguenti casi:*

(1) *in caso di decesso del debitore o della parte procedente nonché dopo il risanamento o la liquidazione della persona giuridica debitrice o parte procedente, se, tenuto conto dei rapporti giuridici, è possibile il subentro nei diritti e negli obblighi;*

(2) *se il debitore ha perso la capacità giuridica;*

(3) *se nei confronti del debitore è stata aperta una procedura di insolvenza o di risanamento. (...)*

(4) *se una banca o la Centrinė kredito unija (Unione centrale di credito lituano) ha annunciato una limitazione dell'attività (moratoria) nei confronti del debitore;*

(5) *se l'ufficiale giudiziario ha ricevuto un accordo transattivo stipulato tra la parte procedente e il debitore;*

(6) *quando il termine per proporre impugnazione è stato prorogato se il rilascio del titolo esecutivo si basa sulla decisione impugnata (salvo per le decisioni immediatamente esecutive).*

(...)

L'articolo 627 del CPC, intitolato «Diritto di sospendere il procedimento esecutivo o di rinviare le misure esecutive» prevede quanto segue:

Un ufficiale giudiziario può sospendere in tutto o in parte il procedimento esecutivo o rinviare le misure di esecuzione nei seguenti casi:

(1) *quando la parte procedente lo richiede per iscritto;*

(2) *se il debitore è gravemente malato di una malattia non cronica, in seguito alla ricezione di un documento proveniente da un'istituzione sanitaria;*

(3) *in caso di ricovero ospedaliero del debitore;*

(4) *qualora sia stata annunciata una perquisizione del debitore (articolo 620 del presente codice);*

(5) *in caso di procedimento di sfratto, se il debitore o un suo familiare sono malati di una malattia non cronica, in seguito alla ricezione un documento da parte di un'istituzione sanitaria;*

(6) quando il giudice ha richiesto e ottenuto la procedura di esecuzione;

(7) quando, in applicazione delle disposizioni del Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymas (legge lituana sulla sostenibilità finanziaria), il debitore o la parte procedente è oggetto di azioni di risanamento di un'entità del settore finanziario.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Nel procedimento di esecuzione, un ufficiale giudiziario operante in Lituania sta procedendo all'esecuzione di un'ordinanza dell'Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld, Germania) del 14 giugno 2019, sulla base della quale sono stati emessi un titolo esecutivo del 24 ottobre 2019 e un certificato di titolo esecutivo europeo del 2 dicembre 2019 riguardanti il recupero di un credito di EUR 2 292 993,32 dal debitore, Arik Air Limited (ricorrente in primo grado), a favore della parte procedente, Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (parte interessata e ricorrente in cassazione).
- 2 Il debitore, la Arik Air Limited, ha chiesto al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo del 2 dicembre 2019 e la cessazione dell'esecuzione. La parte di cui trattasi ha fatto valere che tale certificato era stato rilasciato illegittimamente in quanto gli atti processuali del Tribunale circoscrizionale di Hünfeld non le erano stati regolarmente notificati, con conseguente impossibilità di rispettare il termine per presentare opposizione. Con ordinanza del 9 aprile 2020, tale giudice ha dichiarato che l'esecuzione del titolo esecutivo del 24 ottobre 2019 sarebbe stata sospesa se la Arik Air Limited avesse versato una garanzia di EUR 2 000 000. In caso contrario, la domanda di sospensione dell'esecuzione non poteva essere accolta in quanto il debitore non aveva dimostrato che il titolo esecutivo era stato rilasciato illegittimamente.
- 3 Il debitore, la Arik Air Limited, ha chiesto all'ufficiale giudiziario di sospendere il procedimento di esecuzione nella Repubblica di Lituania fino a quando le domande del debitore miranti alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo e alla cessazione dell'esecuzione fossero state esaminate con una decisione processuale definitiva del giudice tedesco. Attualmente, la causa civile è pendente dinanzi ai giudici tedeschi in appello.
- 4 L'ufficiale giudiziario ha rifiutato di sospendere il procedimento di esecuzione, sulla base del fatto che gli articoli 626 e 627 del CPC non prevedono la possibilità procedurale di sospendere l'esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva a causa della presentazione di domande di revoca dinanzi a un giudice dello Stato d'origine.
- 5 Con ordinanza dell'11 giugno 2020, il Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania), adito del ricorso su tale rifiuto, l'ha respinto. Il giudice ha dichiarato che la domanda del debitore era già stata esaminata da un

giudice dello Stato d'origine nell'ordinanza del 9 aprile 2020 e, pertanto, di non essere legittimato a esaminarla.

- 6 Con ordinanza del 25 settembre 2020, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas), statuendo in appello, ha annullato l'ordinanza del giudice di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalla Arik Air Limited e ha disposto la sospensione del procedimento esecutivo fino ad un esame completo delle domande della ricorrente con sentenza definitiva del giudice tedesco competente. Il giudice d'appello ha dichiarato che, tenuto conto del pregiudizio sproporzionato che potrebbe essere arrecato nell'ambito del procedimento di esecuzione, una domanda riguardante un certificato di titolo esecutivo europeo rivolta a un giudice dello Stato in cui esso era stato rilasciato costituiva motivo sufficiente per sospendere il procedimento esecutivo. Ritenendo che nessun elemento del fascicolo consentisse di confermare il pagamento della garanzia indicata nell'ordinanza del Tribunale del Land di Francoforte sul Meno del 9 aprile 2020, il giudice d'appello, contrariamente al giudice di primo grado, ha concluso che non vi fosse motivo per ritenere che la questione della sospensione delle misure di esecuzione nell'ambito del procedimento di esecuzione fosse stata esaminata dal giudice dello Stato d'origine.
- 7 Il 16 dicembre 2020, la parte interessata, la Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH, ha presentato un ricorso per cassazione dinanzi alla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania).

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 8 La Arik Air Limited sostiene che il fatto che il debitore abbia impugnato la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo o abbia chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo è sufficiente affinché un ufficiale giudiziario o un giudice competente dello Stato dell'esecuzione possa applicare le misure previste all'articolo 23 del regolamento n. 805/2004. Inoltre, se il debitore impugna una decisione giudiziaria nello Stato d'origine facendo valere di non essere stato debitamente informato del procedimento giudiziario, si deve ritenere che sussistano circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004.
- 9 La parte interessata, la Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH, sostiene che le azioni promosse dal debitore dinanzi ai giudici tedeschi sono irrilevanti ai fini dell'esecutività della decisione giudiziaria del Tribunale circoscrizionale di Hünfeld, confermata da un titolo esecutivo europeo, e che il debitore sta solo prolungando il procedimento giudiziario. Inoltre, l'interpretazione della nozione di circostanze eccezionali, cui si fa riferimento all'articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, sarebbe giuridicamente irrilevante, in quanto la loro presenza o assenza sarebbe una questione di fatto e non di interpretazione del diritto.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 Il giudice del rinvio ha anzitutto ricordato i considerando 8, 9 e 20 del regolamento n. 805/2004 nonché l'obiettivo di quest'ultimo, enunciato al suo articolo 1, che è l'istituzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.
- 11 Rispetto al regolamento n. 44/2001, che perseguiva tale obiettivo istituendo una procedura di *exequatur*, il regolamento n. 805/2004 prevede un metodo alternativo di esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato membro, in forza del quale le decisioni giudiziarie relative a crediti non contestati possono essere certificate come titolo esecutivo europeo. Essa opera quindi una ripartizione delle competenze tra i giudici dello Stato d'origine e quelli dello Stato dell'esecuzione. È il giudice dello Stato d'origine che deve assicurarsi che siano soddisfatte talune condizioni previste da tale regolamento, tra le quali figurano requisiti procedurali minimi volti a tutelare, in particolare, i diritti garantiti dall'articolo 47 della Carta, mentre la competenza ad applicare i motivi di cui all'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 spetta alle autorità dello Stato dell'esecuzione.
- 12 Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il procedimento di certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo appare essere, dal punto di vista funzionale, non un procedimento distinto dal procedimento giudiziario precedente, bensì la sua fase ultima, necessaria per garantire la sua piena efficacia, consentendo al creditore di procedere al recupero del credito (sentenza della Corte del 16 giugno 2016, *Pebros Servizi*, C-511/14, punto 29). Pertanto, un corretto procedimento di esecuzione del titolo esecutivo europeo è direttamente associato alla garanzia del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
- 13 Il giudice del rinvio desidera accertare quale sia il rapporto tra il procedimento giudiziario che si svolge nello Stato membro d'origine in cui è stato rilasciato il titolo esecutivo europeo e avente ad oggetto la decisione giudiziaria sulla base della quale è stato rilasciato il titolo esecutivo europeo e il procedimento di esecuzione nello Stato membro in cui sono adottate le misure di esecuzione in forza del titolo esecutivo europeo. Il giudice del rinvio rileva che non esiste una giurisprudenza della Corte di giustizia a tal riguardo.
- 14 Il giudice del rinvio dichiara che l'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 non è stato interpretato nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Ai fini della presente causa è rilevante l'applicazione delle misure previste all'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 in caso di impugnazione di una decisione giudiziaria nello Stato d'origine.

- 15 Il verbo «può» utilizzato all'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 indica che tale disposizione prevede una certa discrezionalità del giudice o dell'autorità competente (ufficiale giudiziario) e non un obbligo di applicare o meno la misura di cui trattasi. Pertanto, occorre determinare la portata di tale discrezionalità e precisare i criteri sulla base dei quali il giudice o l'ufficiale giudiziario deve pronunciarsi sull'applicazione di tali misure, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 805/2004 e della tutela di un diritto effettivo a un equo processo.
- 16 Dal fascicolo risulta che dinanzi ai giudici dello Stato d'origine sono in corso una serie di procedimenti relativi a un appello contro una sentenza certificata come titolo esecutivo europeo e che le parti dissentono sul merito, sull'opportunità e sulle prospettive relative all'esito del procedimento giudiziario che si svolge nello Stato d'origine. Il giudice del rinvio osserva che la necessità di analizzare il regime giuridico di un altro Stato membro in materia di impugnazioni contro le decisioni giudiziarie, tenendo conto delle differenze tra i sistemi giuridici e delle differenze linguistiche, può richiedere molto impegno, e ciò non è sempre compatibile con l'obiettivo della rapida esecuzione di una decisione giudiziaria di un altro Stato membro. Pertanto, occorre verificare come tali valori debbano essere conciliati con la portata della valutazione che le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione dovrebbero effettuare.
- 17 Dalla formulazione del regolamento n. 805/2004 risulta chiaro che il presupposto della limitazione del procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi e l'assoggettamento dell'esecuzione a condizioni è che la decisione giudiziaria sia impugnata e/o che sia stata richiesta la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo, mentre la sospensione del procedimento di esecuzione richiede inoltre la presenza di «circostanze eccezionali».
- 18 Da un lato, l'impiego dei termini «impugnato» e «anche» di cui all'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 implica che tale norma copre tutti i mezzi di impugnazione nello Stato d'origine; pertanto, sulla base dei documenti presentati dalle parti della presente controversia, risulta che tale condizione è stata soddisfatta. Dall'altro lato, alla luce dei termini impiegati all'articolo 23 del regolamento n. 805/2004, sembra che il mero fatto che una decisione giudiziaria certificata da un titolo esecutivo europeo sia semplicemente stata impugnata nello Stato d'origine non sia sufficiente per sospendere il procedimento di esecuzione, mentre il termine «circostanze eccezionali» presuppone che debbano sussistere talune circostanze non tipiche delle situazioni normali. Di conseguenza, il senso della nozione di «circostanze eccezionali» in caso di impugnazione avente ad oggetto una sentenza dello Stato d'origine non è del tutto chiaro e, nel caso di specie, è importante per il giudice del rinvio assicurarsi che tale nozione, utilizzata all'articolo 23, lettera c), del regolamento, sia interpretata in modo uniforme negli Stati membri.
- 19 Anzitutto, sarebbe utile per il giudice del rinvio disporre di indicazioni sulla valutazione delle «circostanze eccezionali», ivi compreso l'oggetto della valutazione, vale a dire se il suo oggetto sia costituito dalle eventuali prospettive

circa l'esito del procedimento che si svolge nello Stato d'origine, i vantaggi potenziali e il pregiudizio arrecati dalla misura di cui si chiede l'applicazione, nonché da altre circostanze pertinenti. In secondo luogo, alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 805/2004 e della necessità di conciliare i diritti e gli interessi legittimi della parte procedente e del debitore, è parimenti pertinente accertare quale debba essere la portata della verifica dell'impugnazione effettuata dal giudice dello Stato dell'esecuzione per accertare l'esistenza di «circostanze eccezionali», nonché per determinare la ripartizione dell'onere della prova.

- 20 Pronunciandosi sull'applicazione delle misure previste all'articolo 23 del regolamento n. 805/2004, il giudice del rinvio si chiede altresì se in un caso particolare possano essere applicate una sola di tali misure o più misure. Secondo il diritto della Repubblica di Lituania, il pignoramento dei beni e la sospensione del procedimento esecutivo possono avere luogo contestualmente. Nell'analizzare la formulazione dell'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 e nel confrontarla con quella dell'articolo 44 del regolamento n. 1215/2012, occorre rilevare che nel regolamento n. 805/2004 tutte e tre le misure sono separate dalla congiunzione «o», mentre la congiunzione «o» separa solo le lettere b) e c) dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.
- 21 Evidentemente nel regolamento n. 805/2004 il legislatore ha inteso prevedere che possa essere applicata una sola misura alla volta. Pertanto, se un ufficiale giudiziario ha eseguito un pignoramento (o un «provvedimento conservativo» ai sensi del regolamento), non si può applicare contemporaneamente un altro provvedimento. Dall'espressione «su istanza del debitore» risulta chiaramente che i provvedimenti non possono essere presi su iniziativa di un giudice o di un ufficiale giudiziario. Alla luce delle differenze esistenti tra il diritto dell'Unione e il diritto nazionale, al giudice del rinvio occorrono chiarimenti sul rapporto tra le diverse misure previste all'articolo 23 del regolamento.
- 22 Infine, occorre rilevare che, a differenza del regolamento n. 1215/2012, e più in particolare del suo articolo 44, paragrafo 2, il regolamento n. 805/2004 non disciplina esplicitamente la questione della sospensione del procedimento di esecuzione in caso di sospensione dell'esecutività di una decisione giudiziaria nello Stato membro d'origine. Il regolamento n. 805/2004 non stabilisce se, qualora l'esecutività di una decisione giudiziaria sia stata sospesa nello Stato d'origine, l'esecuzione di tale decisione in un altro Stato membro debba essere automaticamente sospesa o se, a tale riguardo, sia necessaria una decisione dell'autorità competente dello Stato dell'esecuzione. In altri termini, non è chiaro se il regime giuridico previsto all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 sia applicabile a una decisione di sospensione dell'esecutività.
- 23 Una decisione giudiziaria di sospensione dell'esecutività incide sui diritti e gli obblighi delle parti. Se si applicasse la norma generale enunciata all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, siffatte decisioni giudiziarie potrebbero, in linea di principio, circolare senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare. Tuttavia, la decisione del legislatore di riservare a

tali decisioni giudiziarie una norma a sé stante indica che la sospensione nello Stato dell'esecuzione deve essere effettuata mediante azioni positive delle autorità competenti di tale Stato. Pertanto, si chiede alla Corte se tale logica giuridica sia rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento n. 805/2004 o se si debba applicare un meccanismo analogo a quello previsto all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

DOCUMENTO DI LAVORO